



Voglia il Tribunale delle Imprese di Venezia, disattesa e respinta ogni contraria istanza ed eccezione così giudicare

In via pregiudiziale:

- dichiarare la propria incompetenza a conoscere della presente causa per lite compromessa in arbitri ai sensi dell'art. 28 dello Statuto della Sei Srl e, per l'effetto, dichiarare l'inammissibilità e/o improponibilità delle domande formulate nei confronti della società SEI srl, del sig. Emiliano Leonardi e del sig. Massimiliano Pivetti.
- dichiarare il difetto di legittimazione passiva dei signori Emiliano Leonardi e Massimiliano Pivetti.

In subordine, nel merito:

- respingere tutte le domande formulate nei confronti della società SEI srl, del sig. Emiliano Leonardi e del sig. Massimiliano Pivetti in quanto inammissibili e comunque infondate in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in atti, stante la inefficacia e/o invalidità del recesso affermato dall'attore.

In ogni caso:

- con integrale rifusione delle spese di lite.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

Roberto Bonaldo ha evocato in giudizio Sei srl, Massimiliano Pivetti ed Emiliano Leonardi, esponendo di essere stato socio di SEI srl dalla sua costituzione, avvenuta in data 26.03.2012, e di essere receduto dalla società con dichiarazione formalizzata in data 27.03.2019 e regolarmente ricevuta dalla società, chiedendo la liquidazione della quota.

Ha poi allegato che il recesso era stato regolarmente iscritto al registro delle Imprese ma, nonostante fossero decorsi oltre 180 giorni dalla comunicazione di recesso, la società non aveva provveduto.

Ha quindi chiesto la nomina di un esperto ai sensi dell'art. 2473 cod. civ. e la conseguente determinazione del parametro di liquidazione della sua quota, con ogni conseguenza di legge.

I convenuti si sono costituiti in giudizio, eccependo l'incompetenza del Tribunale adito in favore del collegio arbitrale da nominarsi in base a quanto statuito dall'art. 28 dello statuto.

Hanno poi eccepito, sempre in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva dei soci e contestato, nel merito, la pretesa di parte attrice, contestando sussistenza dei presupposti dell'esercizio del diritto di recesso.

La causa è stata trattenuta in decisione dopo lo scambio delle memorie ex art. 183, VI comma, cpc.

\* \* \*

L'eccezione di compromesso è fondata.

L'art. 28 dello Statuto stabilisce testualmente: *“le eventuali controversie che sorgessero tra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse da amministratori e sindaci ( se nominati) ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise dalla Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio, Industria , Artigianato ed Agricoltura competente, nei tempi e nelle modalità adottate dall'Ufficio in base ai regolamenti in essere. Gli arbitri così nominati provvederanno a designare il Presidente. Nel caso di mancata nomina nei termini ovvero in caso di disaccordo tra gli arbitri nominati nella scelta del Presidente, vi provvederà, su istanza ella parte più diligente, il Presidente del Tribunale nei cui circondario ha sede la società”* (cfr. doc. n. 1 di parte convenuta).

La presente controversia, ove viene chiesta la liquidazione della quota spettante a parte attrice a seguito del recesso esercitato, è stata proposta da un socio nei confronti degli altri soci e della società stessa, ed ha certamente ad oggetto diritti disponibili inerenti al rapporto sociale, rientrando pertanto tra quelle assoggettate, dalla clausola compromissoria su richiamata, alla competenza arbitrale.

In ragione di quanto sin qui esposto, va dichiarata l'incompetenza del Tribunale adito in favore del Collegio arbitrale.

Parte attrice, secondo soccombenza, va condannata a rifondere, in favore dei convenuti, le spese di lite, liquidate come in dispositivo ai sensi del DM 55/2014, tenendo conto delle cause di valore indeterminabile a complessità bassa.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in materia di Impresa, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:

- dichiara la propria incompetenza in favore del collegio arbitrale;
- condanna Roberto Bonaldo a rifondere, in favore dei convenuti, le spese di lite, che liquida in euro 6.713,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e accessori di legge.

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 22.03.2023.

Il Giudice Relatore

dott. Lisa Torresan

Il Presidente

dott. Luca Boccuni